

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE O PUBBLICAZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A SOGGETTI CHE SIANO QUALIFICABILI COME "U.S. PERSONS" O IN AUSTRALIA, GIAPPONE O SUDAFRICA, O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE CONTRARIA ALLA LEGGE (SI VEDA "AVVISO IMPORTANTE" SOTTO).

Il presente Comunicato ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari e l'offerta delle Obbligazioni (come definite di seguito) non costituisce un'offerta al pubblico in nessuna giurisdizione, inclusa l'Italia.

Le Obbligazioni saranno offerte soltanto ad investitori qualificati, compresi, ai fini del presente comunicato, clienti professionali e controparti qualificate. Le Obbligazioni non potranno essere offerte o vendute ad investitori al dettaglio (come definiti di seguito). Non è stato nè sarà predisposto alcun KID ai sensi del Regolamento PRIIPs.



Eni: collocato con successo il prestito obbligazionario convertibile *sustainability-linked*

Roma, 7 settembre 2023 – Eni annuncia di aver collocato con successo un'offerta (l'"**Offerta**") per un valore nominale complessivo di EUR 1 miliardo di obbligazioni convertibili *senior unsecured sustainability-linked* (le "**Obbligazioni**"). Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Eni acquistate nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie approvato dalla Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023.

Le Obbligazioni avranno una durata di 7 anni, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e pagheranno una cedola annuale del 2,95%.

Il prezzo di conversione sarà di EUR 17,5513, rappresentante un premio del 20% sopra il prezzo di riferimento di EUR 14,6261, determinato come prezzo medio ponderato (Volume Weighted Average Price o VWAP) delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del Collocamento.

Le Obbligazioni saranno collegate al conseguimento dei *target* di sostenibilità relativi a emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni Upstream e alla capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo le modalità previste nei termini e condizioni delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono state collocate presso investitori qualificati e hanno ricevuto ordini per circa EUR 2,8 miliardi principalmente da Regno Unito, Francia e Svizzera.

Il regolamento delle Obbligazioni avverrà il 14 settembre 2023.

Contatti societari:

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030

Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924

Numero verde azionisti (dall'estero): + 80011223456

Centralino: +39.0659821

ufficio.stampa@eni.com

segreteriasocietaria.azionisti@eni.com

investor.relations@eni.com

Sito internet: www.eni.com



AVVISO IMPORTANTE

NESSUNA AZIONE È STATA INTRAPRESA DALL'EMITTENTE, DAI JOINT BOOKRUNNERS O DA QUALSIASI DEI LORO RISPETTIVI AFFILIATI CHE POTREBBE CONSENTIRE L'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI O IL POSSESSO O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO O DI QUALSIASI OFFERTA O MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI SIA NECESSARIA UN'AZIONE A TALE SCOPO. L'EMITTENTE E I JOINT BOOKRUNNERS RICHIEDONO AI SOGGETTI CHE SI TROVINO IN POSSESSO DEL PRESENTE COMUNICATO DI INFORMARSI IN MERITO A TALI LIMITAZIONI E OSSERVARLE.##

IL PRESENTE AVVISO NON PUO' ESSERE DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A SOGGETTI CHE SIANO QUALIFICABILI COME U.S. PERSONS (COSÌ COME DEFINITE AI SENSI DEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933) (IL "**SECURITIES ACT**").

IL PRESENTE COMUNICATO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O LA SOLLECITAZIONE DI QUALSIASI OFFERTA DI ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI, NÉ VI SARÀ ALCUNA OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA SAREBBE CONTRARIA ALLA LEGGE.

GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT E NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI O CONSEGNATI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A SOGGETTI CHE SIANO QUALIFICABILI COME U.S. PERSONS (COME DEFINITI AI SENSI DEL REGOLAMENTO S DEL SECURITIES ACT) SE NON PREVIA REGISTRAZIONE O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. NON VERRÀ EFFETTUATA UN'OFFERTA AL PUBBLICO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE.

IL PRESENTE COMUNICATO E L'OFFERTA, QUANDO SVOLTA, SONO RIVOLTI NEL REGNO UNITO E NEGLI STATI MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ("**SEE**") A SOGGETTI CHE SONO INVESTITORI QUALIFICATI COME DEFINITI NEL REGOLAMENTO PROSPETTI ("**INVESTITORI QUALIFICATI**"). A TALI FINI,

“REGOLAMENTO PROSPETTI” INDICA IL REGOLAMENTO (UE) NO. 1129/2017 E IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 IN QUANTO PARTE DELL’ORDINAMENTO DEL REGNO UNITO IN VIRTÙ DELL’EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (**“EUWA”**).

SOLO AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI CONTENUTI IN: (A) DIRETTIVA 2014/65/UE (COME MODIFICATA, **“MIFID II”**); (B) ARTICOLI 9 E 10 DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/593 DELLA COMMISSIONE, CHE INTEGRA LA MIFID II; (C) MISURE DI IMPLEMENTAZIONE DOMESTICHE NELLO SEE; (D) REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE IN VIRTÙ DELL’EUWA (**“MIFIR DEL REGNO UNITO”**); E (E) FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (INSIEME, GLI **“OBBLIGHI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI”**), E DECLINANDO QUALSIASI RESPONSABILITÀ, DERIVANTE DA ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, CHE QUALSIASI “PRODUTTORE” (AI FINI DEI REQUISITI DI GOVERNANCE DEL PRODOTTO) POTREBBE ALTRIMENTI AVERE IN RELAZIONE A TALI OBBLIGHI, LE OBBLIGAZIONI SONO STATE OGGETTO DI UN PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE CHE HA PORTATO ALLA CONCLUSIONE CHE: (I) IL MERCATO DI DESTINAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI È (A) NELLO SEE, SOLO CONTROPARTI IDONEE E CLIENTI PROFESSIONALI, CIASCUNO SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA MIFID II E (B) NEL REGNO UNITO, CONTROPARTI IDONEE (COME DEFINITE NEL FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK) E CLIENTI PROFESSIONALI (COME DEFINITI NEL MIFIR DEL REGNO UNITO); E (II) TUTTI I CANALI DI DISTRIBUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI A CONTROPARTI QUALIFICATE E A CLIENTI PROFESSIONALI SONO APPROPRIATI. QUALSIASI PERSONA CHE SUCCESSIVAMENTE OFFRA, VENDA O RACCOMANDI LE OBBLIGAZIONI (UN **“DISTRIBUTORE”**) DOVREBBE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO TARGET DEL PRODUTTORE; TUTTAVIA, UN DISTRIBUTORE SOGGETTO ALLA MIFID II O AL FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK È TENUTO AD EFFETTUARE LA PROPRIA VALUTAZIONE DEL MERCATO TARGET PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI (ADOTTANDO O PERFEZIONANDO LA VALUTAZIONE SVOLTA DAL PRODUTTORE) E A DETERMINARE I CANALI DI DISTRIBUZIONE APPROPRIATI.

LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO NON PREGIUDICA I REQUISITI DI QUALSIASI RESTRIZIONE CONTRATTUALE O LEGALE ALLA VENDITA IN RELAZIONE A QUALSIASI OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI.

LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO NON COSTITUISCE IN OGNI CASO: (A) UNA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ O APPROPRIATEZZA AI FINI DELLA MIFID II O DEL MIFIR DEL REGNO UNITO; OPPURE (B) UNA RACCOMANDAZIONE A QUALSIASI INVESTITORE O GRUPPO DI INVESTITORI DI INVESTIRE, ACQUISTARE O INTRAPRENDERE QUALSIASI ALTRA AZIONE IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI.

LE OBBLIGAZIONI NON SONO DESTINATE AD ESSERE OFFERTE, VENDUTE O ALTRIMENTI RESE DISPONIBILI AD ALCUN INVESTITORE AL DETTAGLIO NELLO SEE O NEL REGNO UNITO. A TALI FINI, PER “INVESTITORE AL DETTAGLIO” SI INTENDE (A) NELLO SEE, UNO (O PIÙ): (I) CLIENTE AL DETTAGLIO, COME DEFINITI AL PUNTO (11) DELL’ARTICOLO 4(1) DELLA MIFID II; O (II) UN CLIENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97, DOVE QUEL CLIENTE NON VERREBBE QUALIFICATO COME CLIENTE PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, PUNTO 10, DELLA MIFID II; E (B) NEL REGNO UNITO, UNO (O PIÙ): (I) CLIENTE AL DETTAGLIO, COME DEFINITO ALL’ARTICOLO 2, PUNTO (8), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2017/565 IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE IN VIRTÙ DELL’EUWA; OVVERO (II) CLIENTE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 DEL REGNO UNITO (**“FSMA”**) E DI EVENTUALI NORME O REGOLAMENTI EMANATI AI SENSI DELLA FSMA PER IMPLEMENTARE LA DIRETTIVA (UE) 2016/97, DOVE TALE CLIENTE NON SI QUALIFICHEREBBE COME CLIENTE PROFESSIONALE, COME DEFINITO ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO (8), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO DOMESTICO UK IN VIRTÙ DELL’EUWA.

DI CONSEGUENZA, NESSUN DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE, COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014, COME MODIFICATO (IL **“REGOLAMENTO PRIIPSS”**) O DAL

REGOLAMENTO PRIIPS IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE IN VIRTÙ DELL'EUWA (IL **"REGOLAMENTO PRIIPS DEL REGNO UNITO"**) PER OFFRIRE O VENDERE LE OBBLIGAZIONI, O COMUNQUE METTERLE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DELLO SEE O DEL REGNO UNITO, È STATO PREPARATO E QUINDI L'OFFERTA O LA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI O COMUNQUE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE A QUALSIASI INVESTITORE NON AUTORIZZATO NELLO SEE O NEL REGNO UNITO POTREBBE COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIIPS E/O DEL REGOLAMENTO PRIIPS DEL REGNO UNITO.

IN AGGIUNTA, QUESTO COMUNICATO È DISTRIBUITO A, ED È DIRETTO SOLO A, INVESTITORI QUALIFICATI NEL REGNO UNITO (I) CHE ABBIANO ESPERIENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI INVESTIMENTI RICOMPRESI NELL'ARTICOLO 19(5) DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, COME MODIFICATO (**ORDER**) E INVESTITORI QUALIFICATI RICOMPRESI NELL'ARTICOLO 49(2) DA (A) A (D) CONTENUTI NELL'ORDER, E (II) AI QUALI PUÒ ALTRIMENTI ESSERE LEGITTIMAMENTE TRASMESSO (TUTTI QUESTI SOGGETTI COLLETTIVAMENTE DEFINITI COME **"SOGGETTI RILEVANTI"**). NON DEVE ESSERE FATTO AFFIDAMENTO SUL PRESENTE COMUNICATO DA PARTE DI (I) NEL REGNO UNITO, SOGGETTI CHE NON SONO SOGGETTI RILEVANTI, E (II) IN QUALSIASI STATO MEMBRO DELLO SEE, SOGGETTI CHE NON SONO INVESTITORI QUALIFICATI. QUALSIASI INVESTIMENTO O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO A CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SOLO PER (A) SOGGETTI RILEVANTI NEL REGNO UNITO E SARÀ INTRAPRESO SOLO CON SOGGETTI RILEVANTI NEL REGNO UNITO E (B) INVESTITORI QUALIFICATI NEGLI STATI MEMBRI DELLO SEE.

L'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI NON È STATA REGISTRATA PRESSO LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) AI SENSI DELLA NORMATIVA ITALIANA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E, DI CONSEGUENZA, L'EMITTENTE E CIASCUNO DEI JOINT BOOKRUNNER HA DICHIARATO E CONVENUTO CHE, SALVO QUANTO DI SEGUITO INDICATO, (I) NON HA EFFETTUATO E NON EFFETTUERÀ UN'OFFERTA AL PUBBLICO DI OBBLIGAZIONI NELLA REPUBBLICA ITALIANA, E (II) LE VENDITE DELLE OBBLIGAZIONI NELLA REPUBBLICA ITALIANA SARANNO EFFETTUATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI ED I REGOLAMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALLA TASSAZIONE E AI CAMBI E ALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI APPLICABILI; PERTANTO, NESSUNA OBBLIGAZIONE È STATA O POTRÀ ESSERE OFFERTA, VENDUTA O CONSEGNATA, NÉ COPIA DEL MATERIALE DI OFFERTA RELATIVO A QUALSIASI OBBLIGAZIONE È STATA O PUÒ ESSERE DISTRIBUITA O ALTRIMENTI RESA DISPONIBILE NELLA REPUBBLICA ITALIANA, AD ECCEZIONE (A) DI INVESTITORI QUALIFICATI (**"INVESTITORI QUALIFICATI"**), COME DEFINITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 100 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ARTICOLO 34-TER, PARAGRAFO 1(B) DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATO (**"REGOLAMENTO N. 11971"**) O DI ALTRO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PERTINENTE; OPPURE (B) IN ALTRE CIRCOSTANZE CHE SIANO ESENTI DALLE RESTRIZIONI ALL'OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATO) (**"TESTO UNICO DELLA FINANZA"**), DEL REGOLAMENTO N. 11971 E DI OGNI ALTRA LEGGE E REGOLAMENTO APPLICABILE. QUALSIASI OFFERTA, VENDITA O CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI O DISTRIBUZIONE DI COPIE DEL MATERIALE DI OFFERTA RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI NELLA REPUBBLICA ITALIANA SARÀ EFFETTUATA (I) DA UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO AUTORIZZATO A SVOLGERE TALI ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007 (COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATO), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993 (**"TESTO UNICO BANCARIO"**); E (II) NEL RISPETTO DI OGNI ALTRA LEGGE E REGOLAMENTO VIGENTE O PRESCRIZIONE IMPOSTA DA CONSOB, BANCA D'ITALIA O QUALSIASI ALTRA AUTORITÀ ITALIANA.

LE OBBLIGAZIONI POSSONO ESSERE VENDUTE ESCLUSIVAMENTE AD ACQUIRENTI NELLE PROVINCE DEL CANADA CHE ACQUISTANO, O SI RITIENE ACQUISTINO, PER PROPRIO CONTO, CHE SIANO INVESTITORI ACCREDITATI, COME DEFINITI NEL NATIONAL INSTRUMENT 45-106 PROSPECTUS EXEMPTIONS O SUBSECTION 73.3(1) DEL SECURITIES ACT (ONTARIO), E SONO CLIENTI AUTORIZZATI, COME DEFINITI NEL NATIONAL INSTRUMENT 31-103 REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND

ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS. QUALSIASI SUCCESSIVA VENDITA DI OBBLIGAZIONI O AZIONI EMESSE IN SEGUITO ALLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ AI, O IN UNA TRANSAZIONE NON SOGGETTA AI, REQUISITI VIGENTI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DI UN PROSPETTO.

QUALSIASI DECISIONE DI ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI DOVREBBE ESSERE PRESA SOLO SULLA BASE DI UN ESAME INDIPENDENTE DA PARTE DI UN POTENZIALE INVESTITORE DELLE INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DISPONIBILI AL PUBBLICO. NÉ I JOINT BOOKRUNNERS NÉ I LORO RISPETTIVI AFFILIATI ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL PRESENTE COMUNICATO O DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO SULL'EMITTENTE, NÉ FORNISCONO ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ACCURATEZZA O ALLA COMPLETEZZA DEL PRESENTE COMUNICATO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE COMUNICATO SONO SOGGETTE A MODIFICA NELLA SUA INTEREZZA SENZA PREAVVISO FINO ALLA DATA DEL CLOSING.

OGNI POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE PARTIRE DALL'ASSUNTO DI DOVER SOSTENERE IL RISCHIO ECONOMICO DI UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI O NELLE AZIONI DA EMETTERE O DA TRASFERIRE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SOTTOSTANTI ALLE OBBLIGAZIONI (INSIEME ALLE OBBLIGAZIONI, GLI “**STRUMENTI FINANZIARI**”). NE' L'EMITTENTE NE' ALCUNO DEI JOINT BOOKRUNNERS RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO A (I) L'ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER UN PARTICOLARE INVESTITORE, (II) IL TRATTAMENTO CONTABILE APPROPRIATO E LE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI DELL'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI O (III) L'ANDAMENTO FUTURO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SIA IN TERMINI ASSOLUTI, SIA RELATIVAMENTE AD INVESTIMENTI CONCORRENTI.

I JOINT BOOKRUNNERS AGISCONO PER CONTO DELL'EMITTENTE E DI NESSUN ALTRO IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI E NON SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI PER FORNIRE LE TUTELE CONCESSE AI CLIENTI DEI JOINT BOOKRUNNERS O PER FORNIRE CONSULENZA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.

L'EMITTENTE, CIASCUNO DEI JOINT BOOKRUNNER E CIASCUNO DEI LORO AFFILIATI DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI OBBLIGO O IMPEGNO DI AGGIORNARE, REVISIONARE O REVISIONARE QUALSIASI DICHIARAZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE COMUNICATO SIA A SEGUITO DI NUOVE INFORMAZIONI, SVILUPPI FUTURI O ALTRO.